

[REDACTED] Notizie di Reato
[REDACTED]



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
14° SEZIONE

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice dott. [REDACTED] all'esito dell'udienza preliminare, pronunciando nei confronti di:

[REDACTED]
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in Roma [REDACTED]
[REDACTED]

Difeso di fiducia dall' [REDACTED] del foro di Roma con studio in
[REDACTED]

IMPUTATO

(come da richiesta di rinvio a giudizio allegata)

PARTE CIVILE:

[REDACTED]
con domicilio eletto in Via Veneto 169;
rappresentata e difesa dall' avvocato **MISSIAGGIA** Maria Luisa del foro di Roma,
[REDACTED]

Evidenziate le seguenti fonti di prova: come da richiesta di rinvio a giudizio allegata;

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D. L.v. 271/89

ritenuto – anche per il combinato disposto degli artt. 417 comma 1 lettera b)/421 commi 1-1 bis /423 c.p.p. – che il G.U.P. , se non può in alcun modo se non con atto abnorme modificare il fatto contestato anche solo con semplici integrazioni o precisazioni (funzione spettante esclusivamente al PM quale titolare dell'azione penale), abbia invece come qualsiasi Giudice, in ogni fase o grado del procedimento , il potere-dovere di dare al fatto contestato diversa e ritenuta più corretta qualificazione giuridica . in un ordinamento fondato sul principio di legalità il potere del Giudice di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi non potendo ammettere limitazioni essendo connaturale all'essenza stessa della giurisdizione , anche per i possibili effetti che la più corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati può avere sulla competenza e quindi sull'individuazione del giudice naturale precostituito per legge, sui presupposti di applicabilità ed i termini di durata delle misure cautelari, sull'estinzione del reato per prescrizione , e quindi sulla possibilità di dare concreta attuazione a valori e beni costituzionalmente protetti (ciò, non potendosi per altro verso ritenere che di fronte a imputazione erronea nella qualificazione giuridica il G.U.P. in alternativa al rinvio a giudizio, debba necessariamente emettere sentenza ex art. 425 "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato " anche nel caso che per i fatti contestati vi siano i presupposti ex art. 425 c.p.p. per il rinvio a giudizio per reato diverso (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. II Pen., 16.11.1998 , Carlutti; Cass., sez. VI Pen., 11.11.1998 , Manno; Cass. Sez. II Pen. 11.11.1997, Aquino; Cass. VI Sez. Pen. 29.1.1996, Verde; Cass. VI Pen. 7.5.2015 n. 36676 ; Cass. V Pen. 14.9.2016 n.

42996); e ritenuto che in tale quadro normativo si debba nel caso procedere al giudizio, per i fatti contestati, qualificati gli stessi come da dispositivo;

ritenuto che "in presenza di una causa di estinzione del reato" quale la prescrizione - situazione nella quale il G.U.P. non può avvalersi dei poteri istruttori ex artt. 421 bis e 422 c.p.p., l'ambito della sua cognizione rimanendo cristallizzato allo stato degli atti esistente al momento della rilevazione della causa di estinzione (Cass. VI Sez. Pen. 13.2.2012 n. 5438) -- il Giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di 'constatazione' ossia di percezione *ictu oculi* che a quello di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Cass. SS. UU. Penali 28.5.2009 n. 35490, Rv. 244274);

ritenuto che la sussistenza della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131 bis c.p. possa essere pronunciata anche con la sentenza ex art. 425 c.p.p. che per dato letterale può riguardare anche i casi in cui l'imputato è persona "non punibile per qualsiasi causa" (Cass. V Sez. Pen. 11.2.2016 n. 21409);

rilevato, quanto alla "regola di giudizio", come ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il G.U.P. debba pronunciare sentenza di proscioglimento non solo "se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", non solo "se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa" ma altresì, secondo la "norma di chiusura" di cui al comma 3 di tale disposizione, "anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna";

ritenuto che tale "ragionevole previsione di condanna" sussista, e imponga la prosecuzione del giudizio, quando indagini preliminari che possano essere ritenute complete (anche perché integrate dagli esiti delle indagini difensive o comunque dai dati forniti dalla Difesa e/o dagli accertamenti disposti d'iniziativa del G.U.P. ex artt. 421 bis e 422 c.p.p.) abbiano consentito di raccogliere un insieme di elementi probatori a carico che, con riguardo ai fatti contestati ed alle persone imputate di cui in dispositivo - e fatta salva la verifica dibattimentale in contraddittorio necessaria ad escludere ogni "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità penale (533 c. 1 c.p.p.) --, sia valutabile già allo stato degli atti come di forte ed obiettiva consistenza quale compendio di dati già valutabili come gravi precisi e concordanti perché già accertati documentalmente e/o perché agevolmente provabili in giudizio e che, pur non valendo già di per sé a provare sin d'ora oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale, tuttavia consentono di prevedere, in una valutazione di insieme, secondo massime di comune esperienza e plausibili induzioni -- per la loro complessiva concordanza ed univocità, per la loro intrinseca idoneità a rappresentare i fatti da provare in assenza di dati di fatto di segno contrario e con essi chiaramente incompatibili, per la loro già evidente potenzialità di resistere al contraddittorio ed a possibili diverse conclusioni in ordine alla loro capacità rappresentativa, e per la loro idoneità a rendere "non rilevanti" gli elementi eventualmente forniti dalla Difesa -- l'alta e concreta probabilità di un futuro giudizio di responsabilità fondato in ipotesi anche solo su di essi: previsione cui si giunge considerando che -- come sopra evidenziato -- si tratta di un corpo di elementi probatori ancorato alla realtà processuale uscita dalle indagini preliminari e quindi a ciò che può dirsi già acquisito e non a ciò che è futuribile o meramente ipotetica acquisizione dibattimentale; considerando, altresì, che si tratta di elementi probatori idonei a consolidarsi nel contraddittorio dibattimentale secondo le regole del *giusto processo* e a provare pienamente e con chiarezza i fatti di cui in imputazione e la loro ascrivibilità alla persona imputata; considerando, ancora che tale loro attitudine non tanto e non solo a rendere l'accusa sostenibile in giudizio ma a fondare la diagnosi prognostica richiesta dalla legge di una qualificata probabilità di condanna deriva sia

dal fatto che non si prestano nel loro complesso a plausibili letture alternative sia dal fatto dell'assenza in atti di dati con loro in insanabile o anche solo radicale contrasto nel dare evidenze incompatibili con le ipotesi d'accusa; e dovendosi al contempo però tener conto, ai fini della valutazione richiesta al Giudice in questa sede in ordine all'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento, che se il parametro della "ragionevole previsione di condanna" certo richiede una valutazione di merito più pregnante di quella della mera idoneità degli elementi a carico a rendere "sostenibile l'accusa in giudizio" e "utile e necessario" il dibattimento, purtuttavia la decisione di cui all'art. 429 cpp è e resta, anche dopo il D.Lvo 150 / 2022, di natura processuale, non può essere intesa come di cognizione piena e di accertamento positivo della responsabilità come per la sentenze ad esito di giudizio ordinario od abbreviato (non potendo divenire una *condanna in attesa di motivazione*), rimanendo legata e funzionale alla prospettiva di un dibattimento che a sua volta resta funzionale alla verifica in contraddittorio dell'insussistenza di ogni "ragionevole dubbio" e che appunto continua a prevedere la possibilità di una assoluzione, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp, per "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova: un dibattimento, quindi, che continua a non essere fondato su certezze già acquisite nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare;

RITENUTO che l'insieme degli elementi raccolti ad esito delle indagini preliminari (come da allegata richiesta di rinvio a giudizio) costituisca complessivamente un insieme di elementi probatori che -- fatta salva la verifica dibattimentale in contraddittorio necessaria ad escludere ogni "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità penale (533 c. 1 cpp) -- consente tuttavia allo stato degli atti una "ragionevole previsione di condanna", nel senso sopra evidenziato, con riguardo ai fatti contestati ed alle persone imputate di cui in dispositivo, ed imponga quindi la prosecuzione del giudizio;

visti gli artt. 425 commi 1 e 3, 429 cpp., 132 disp. att. cpp.,

**DISPONE LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO
DAVANTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO**

nei confronti della persona imputata sopra indicata e per i reati di cui alla allegata richiesta di rinvio a giudizio -- da ritenersi parte integrante del presente decreto agli effetti di cui all'art. 429 comma 2--429 comma 1 lettera c) c.p.p. -- con udienza che viene fissata dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma in composizione collegiale [redacted] collegio, in Roma, Città Giudiziaria di piazzale Clodio, [redacted] all'udienza del giorno [redacted] ore [redacted]

Invita i presenti a ricomparire senza ulteriore avviso

Con ulteriore avviso alle persone imputate, anche agli effetti di cui all'art. 429 comma 2/429 comma 1 lettera f) c.p.p., che qualora non compaiano all'udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice del dibattimento si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies e 420 sexies c.p.p., e potrà quindi nei casi ivi previsti procedersi in loro **ASSENZA**, e che saranno rappresentate dal Difensore.

avvisa

le persone imputate e le persone offese della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nei termini, nelle condizioni e nelle forme di cui agli artt. da 42 a 67 D.Lgs 10.10.2022 n. 150

manda

la Cancelleria per l'allegazione al presente decreto della richiesta di rinvio a giudizio (ad integrarne come sopra l'originale) e per ulteriore ogni adempimento di legge.

Roma, 03/04/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza



Roma, 03/04/2024

Il Giudice per l'Udienza Preliminare
[redacted]